S E N T E N Z A N O N D E F I N I T O R I A N . 2 3 5 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del (omissis)monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 69058

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonaiuti (del foro di Roma), nonché domiciliato a Roma in via Riccardo Grazioli Lante n° 16 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* del 1° reparto – 4ª divisione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso la sede di quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 6 marzo 2017 (omissis)ha lamentato che, con decreto n° 75 emesso il 5 marzo 2012 dal Ministero della Difesa, era stata rigettata l'istanza di aggravamento da lui presentata il 22 dicembre 2010 riguardo all'infermità "esiti di frattura della base del 5° metatarso del piede sinistro": in relazione alla quale, precedentemente, gli era stata concessa un'indennità *una tantum* in misura pari a quattro annualità. In particolare l'odierno

ricorrente ha contestato la motivazione di quel decreto, ossia la propria mancata presentazione alla visita medica fissata per accertare quella patologia; ed ha sottolineato come egli fosse stato sempre residente ad Ispani (SA) in via Armando Diaz n° 3 e di tale residenza avesse più volte reso edotta l'Amministrazione militare.

Perciò, reputando indimostrata la propria valida convocazione per quella visita medica, il (omissis)ha domandato l'annullamento del suddetto decreto e la conseguente prosecuzione del procedimento scaturito dall'istanza di aggravamento.

2. Con comparsa depositata il 23 luglio 2018 si è costituito il Ministero della Difesa, evidenziando che in quell'istanza di aggravamento il (omissis)aveva eletto domicilio a (omissis) presso sua sorella; e che, quindi, a quell'indirizzo gli erano state inviate ben tre convocazioni, senza che lui si presentasse poi alla visita medica via via fissata.

3. Con memoria prodotta il 24 dicembre 2019 il (omissis)ha ribadito le proprie doglianze, in vista dell'udienza fissata al 15 gennaio 2020: la quale, peraltro, è stata rinviata a causa della tardiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al Ministero. Poi, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2020, con ordinanza n° 140/2020 è stato assegnato al Ministero stesso termine per versare in atti "… la prova che gli inviti a visita siano stati regolarmente inviati e ricevuti dal ricorrente …", nonché il fascicolo amministrativo che riguardava quest'ultimo. Quindi, il 2 novembre 2020, il Ministero ha versato in atti la documentazione sottesa al decreto censurato dal Giudice.

Questi e il Ministero, rispettivamente il 23 e il 30 aprile 2021, hanno depositato un'ulteriore memoria. Poi, dopo un rinvio ed una nuova memoria prodotta il 28 ottobre 2021 esclusivamente dal Giudice, all'udienza del 9 del mese successivo la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione: infine venendo data

comunicazione alle parti, riguardo al dispositivo riportato in calce alla presente sentenza, con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 85 del D.L. n° 18/2020.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va osservato come il Ministero abbia dato esecuzione all'ordinanza n° 140/2020 depositando nuovamente la medesima documentazione già acclusa alla propria comparsa di costituzione. Orbene, a prescindere che ciò implicitamente depone nel senso che non sia stata colmata una prova che già in virtù di quella pronuncia era stata reputata insufficiente, tale prova consisteva e tuttora consiste in tre lettere di convocazione (allegati 4, 5 e 6 alla comparsa del Ministero, a cui sono riferiti anche gli ulteriori documenti di sèguito richiamati) stilate dal dipartimento militare di medicina legale (in sigla: DMML) ubicato a Roma, le quali:

- recano tutte il medesimo protocollo A21105012, rinvenibile pure nel successivo verbale 31 dicembre 2011 del DMML stesso (all. 7), e fanno tutte riferimento alla nota protocollo 7404, inviata a quest'ultimo dal Ministero il 21 marzo 2011;
- risultano tutte inviate al (omissis)all'indirizzo di (omissis) però senza precisare in alcun modo, a beneficio dell'intermediario postale, che quell'indirizzo coincideva con l'abitazione della sorella dell'odierno ricorrente, secondo quanto evidenziato da costui nell'istanza di aggravamento presentata al Ministero il 22 dicembre 2010 (all. 2), e non già con l'abitazione del Giudice;
- non sono state inviate tramite posta raccomandata, visto che non viene ivi menzionato il numero dell'eventuale raccomandata e, soprattutto, non è versata in atti alcuna ricevuta di spedizione, né il correlativo avviso di ricevimento.

5. Inoltre, se è palesemente indimostrato che all'odierno ricorrente sia concretamente pervenuta anche una soltanto di quelle convocazioni, nessuna rilevanza riveste la circostanza secondo cui, nella già ricordata istanza di

aggravamento, il nominativo del domiciliatario fosse genericamente indicato come la "sorella", senza precisare il nome di costei. Infatti tale carenza, rivelatasi insuperabile da parte del DMML, non ha impedito al Ministero di reperire poi il (omissis)presso il domicilio eletto: visto che il decreto negativo n° 75 emesso il 5 marzo 2012 (all. 1) gli è stato notificato, presso una stazione romana dei Carabinieri, appena un mese dopo.

Quindi, in luogo di emettere tale diniego, l'odierno resistente avrebbe dovuto constatare come il (omissis)non potesse considerarsi validamente convocato per la visita medica; e, dunque, avrebbe dovuto adoperarsi per sanare questo vizio endoprocedimentale, all'occorrenza con modalità analoghe a quelle adottate per notificargli quel medesimo diniego.

6. Tuttavia, nonostante la testé evidenziata illegittimità del provvedimento qui censurato dal Giudice, la conseguenza deve farsi consistere non già nella mera prosecuzione del procedimento amministrativo indebitamente arrestatosi; bensì nel vagliare, in punto di merito, la fondatezza dell'istanza di aggravamento per cui è lite: la quale, per definizione, è prodromica ad una domanda giudiziale nel merito, consistente nel caso di specie in un "… più equo e prescritto trattamento pensionistico" privilegiato (pag. 2 del ricorso).

In proposito, fermo restando che ovviamente ben può il Ministero vagliare autonomamente quella fondatezza anche posteriormente all'odierno *dictum* non definitivo, è appena il caso di osservare come da parte di questa Sezione l'ulteriore vaglio nel merito non possa reputarsi precluso alla luce della sentenza n° 84/2003 della Corte Costituzionale. Ivi infatti il (omissis)delle leggi, dopo aver ricordato che non esiste un principio costituzionale del doppio grado della cognizione di merito, ha espresso l'avviso secondo cui le questioni "… relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni … non richiedono necessariamente un doppio grado di

cognizione". Perciò l'ulteriore notazione della Consulta riguardo al fatto che quelle questioni "… si configurano, in prime cure, come riesame di un complesso procedimento amministrativo improntato ai principi della trasparenza e del contraddittorio e riguardano essenzialmente il problema dell'insorgenza del diritto, verificabile con la piena garanzia dell'impiego di tutti i mezzi istruttori per la 'ricerca della verità' …", non implica che indefettibilmente quel procedimento debba essersi tradotto in un vaglio integrale dell'istanza amministrativa da cui esso sia scaturito.

Invece, se indubbiamente tale istanza impone all'Amministrazione di attivarsi, va da sé come nulla garantisce che tale attivazione si traduca nell'accoglimento dell'istanza stessa. Mentre lo *spatium deliberandi* che la necessità di quella previa istanza assicura all'Amministrazione medesima deve reputarsi coerentemente eliso, una volta che il conseguente procedimento sia stato esplicitamente e, secondo quanto fin qui evidenziato, ingiustificatamente arrestato.

7. Conclusivamente, nel demandare ad una contestuale ordinanza l'adozione dei provvedimenti per l'ulteriore istruzione del presente giudizio nel merito, l'incertezza circa l'esito a quest'ultimo proposito rende opportuno differire alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite del complessivo giudizio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, non definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 69058, proposto da (omissis)contro il Ministero della Difesa:

1) dichiara illegittimo il decreto n° 75 emesso il 5 marzo 2012 dal Ministero della Difesa;
2) dispone con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
3) rinvia alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite;

4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 18 novembre 2021.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 08.07.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli